

COMUNE DI BADIA POLESINE  
Provincia di Rovigo

Verbale n. 8 del 13.07.2022

**Parere del Revisore Unico dei Conti**

Il sottoscritto Dott. Lorenzo Ertolupi, Revisore Unico del Comune di Badia Polesine, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2022, esprime il proprio parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 08.07.2022, ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2022/2024 - Variazione di assestamento (art 175 c 8) e salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193) - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267"

**ANALISI DELLE SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI I  
Art. 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO E FINALITA' DELLA VERIFICA**

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."*

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente (Delibera CC n. 36 del 26.11.2005) non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

*L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone*

*"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

*2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:*

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

*3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".*

## PREMESSA

In data 31.01.2022, con Deliberazione n. 5, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022 - 2024.

In data 28.04.2022 con Deliberazione n.13 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione 2021.

Il risultato di amministrazione determinato a chiusura dell'esercizio 2021 ammonta ad euro 1.549.505,62 e risulta così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				456.740,38
RISCOSSIONI	(+)	1.505.354,92	10.018.879,69	11.524.234,61
PAGAMENTI	(-)	1.718.328,12	9.493.156,20	11.211.484,32
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			769.490,67
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			769.490,67
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.052.525,33	1.808.201,16	3.860.726,49
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	218.338,39	1.242.624,10	1.460.962,49
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			102.176,79
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			1.517.572,26
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) <sup>(2)</sup>	(=)			<b>1.549.505,62</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021</b>				
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 <sup>(4)</sup>				1.069.044,95
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				15.000,00
Altri accantonamenti				42.594,55
			<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>1.126.639,50</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				321.860,68
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazioni di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>321.860,68</b>
			<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>101.005,44</b>
			<b>Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b>				

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono state approvate le seguenti variazioni di bilancio in termini di cassa e competenza:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17.03.2022 ad oggetto: "Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio Finanziario 2022 Art. 175, comma 2 del TUEL 267/2000" - Parere del Revisore Verbale n. 1 del 10.03.2022;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 20.05.2022 ad oggetto: "Variazione in via d'urgenza n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2022 Art. 175, comma 4, del TUEL 267/2000 -Parere del Revisore Verbale n. 7 del 19.05.2022 – la cui ratifica è prevista in questa sessione consiliare;

Il Revisore prende atto che alla data odierna non risultano essere state deliberate variazioni al bilancio di previsione, ne atti deliberativi della Giunta Comunale comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.

Il Revisore ha ricevuto in data 08/07/2022, dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente, la proposta di deliberazione C.C. n. 30 del 08.07.2022, ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2022/2024 - Variazione di assestamento (art 175 c 8) e salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193) - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267" e la documentazione a corredo, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale.

Il Revisore Unico del Conto procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

L'ente *non ha* richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi 556 e ss., L. 27 dicembre 2019 n. 160.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Settori non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente:

Descrizione	GESTIONE RESIDUI				
	Assestato RE 2022	Accertato RE 2022	Minori/Maggiori Residui ATTIVI	Incassato RE 2022	da incassare RE 2022
----ENTRATE----					
Fondo iniziale di cassa	769.490,67			769.490,67	
<b>Tit. 1 - Entrate Tributarie</b>	1.787.327,78	1.787.327,78		422.325,68	1.365.002,10
<b>Tit. 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	222.096,01	222.096,01		73.639,28	148.456,73
<b>Tit. 3 - Entrate Extratributarie</b>	328.914,57	328.914,57		192.152,88	136.761,69
<b>Tit. 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale</b>	1.520.428,88	1.520.428,88		229.081,68	1.291.347,20
<b>ENTRATE FINALI</b>	<b>4.628.257,91</b>	<b>3.858.767,24</b>	<b>0,00</b>	<b>917.199,52</b>	<b>2.941.567,72</b>
<b>Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>					
<b>Tit. 6 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>					0,00
<b>Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere</b>					
<b>Tit. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	1.959,25	1.959,25		0,00	1.959,25
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>4.630.217,16</b>	<b>3.860.726,49</b>	<b>0,00</b>	<b>917.199,52</b>	<b>2.943.526,97</b>
Descrizione	GESTIONE RESIDUI				
	Assestato RE 2022	Impegnato RE 2022	Minori Residui PASSIVI	Pagato RE 2022	da pagare RE 2022
----USCITE----					
<b>Tit. 1 - Spese correnti</b>	1.024.890,77	1.014.264,20	-10.626,57	741.516,16	272.748,04
<b>Tit. 2 - Spese in conto capitale</b>	256.046,21	256.046,21		185.769,11	70.277,10
<b>USCITE FINALI</b>	<b>1.280.936,98</b>	<b>1.270.310,41</b>	<b>-10.626,57</b>	<b>927.285,27</b>	<b>343.025,14</b>

<b>Tit. 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie					
<b>Tit. 4</b> - Spese per rimborso di prestiti					
<b>Tit. 5</b> - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	0,00				
<b>Tit. 7</b> - Spese per servizi per conto di terzi	180.025,51	180.025,51		67.106,04	161.162,89
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.460.962,49</b>	<b>1.450.335,92</b>	<b>-10.626,57</b>	<b>994.391,31</b>	<b>504.188,03</b>
<b>DIFFERENZA (avanzo/disavanzo)</b>	<b>3.169.254,67</b>	<b>2.410.390,57</b>	<b>10.626,57</b>	<b>692.298,88</b>	<b>2.439.338,94</b>

## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore unico dei conti ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2021, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento si ritiene congruo:

ACCANTONAMENTI	BILANCIO PREVISIONE 2021	RENDICONTO 2021	BILANCIO PREVISIONE 2022
FONDO CREDITI DI DIFFICILE ESAZIONE (F.C.D.E.)	220.370,00	1.069.044,95	630.286,57
FONDO T.F.M.	1.470,00	6.594,55	898,00
FONDO PASSIVITA' POTENZIALI "Covid-19"	34.787,57	321.860,68	0,00
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI IN BILANCIO</b>	<b>256.627,57</b>	<b>1.397.500,18</b>	<b>631.184,57</b>

Vista la relazione del Responsabile del Servizio inerente alle verifiche eseguite alla data del 07.07.2022 allegata alla proposta di delibera consiliare

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, il Revisore unico dei Conti:

### Visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

### Verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 07.07.2022;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2022/2024;
- che l'impostazione del bilancio 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 08.07.2022, ad oggetto:  
"Bilancio di Previsione 2022/2024 - Variazione di assestamento (art 175 c 8) e salvaguardia  
degli equilibri di bilancio (art. 193) - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267".

Letto, confermato, sottoscritto.

Badia Polesine, 13.07.2022

IL REVISORE UNICO  
Dott. Lorenzo Ertolupi